



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 1 - Oggetto della fornitura

1.1) L'Amministrazione del Comune di Ali Terme (di seguito "Amministrazione oppure "Comune") fornisce acqua potabile, nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici, entro il centro urbano del territorio del Comune di Ali Terme, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

1.2) L'Amministrazione assume l'obbligo di fornire il servizio idrico nelle zone, di cui al precedente punto 1.1., già servite alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed al di fuori delle stesse non è tenuta a fornire acqua; essa promuove, tuttavia, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento delle località discoste e di stabili esistenti al di fuori di tali zone; pertanto, l'Amministrazione potrà accogliere istanze di fornitura previo la stipula di contratti di forniture straordinarie extraurbane.

1.3) L'acqua distribuita è potabilizzata, in osservanza all'ordinamento, vigente in conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano; in taluni casi l'acqua può essere distribuita non potabilizzata esclusivamente per usi irrigui.

1.4) La fornitura di acqua, a seconda delle condizioni tecniche imposte dai luoghi può essere effettuata:

- a. a deflusso libero con misura a contatore
- b. a deflusso limitato con misura a contatore
- c. a deflusso continuo con misura a bocca tassata (c.d. "forfait").

Art. 2 - Soggetto a cui è destinata la fornitura

2.1) La fornitura di acqua, sia essa: a) a deflusso libero con misura a contatore, b) a deflusso limitato con misura a contatore o c) a deflusso continuo con misura a bocca tassata, viene concessa al proprietario dell'immobile (o al titolare della concessione edilizia), all'usufruttuario, al conduttore o nel caso di alloggi di proprietà di Enti pubblici o di Società a capitale a maggioranza pubblica, all'assegnatario al quale l'acqua è destinata, previa stipulazione di contratto di fornitura.

È in ogni caso necessaria la presentazione di un titolo valido di possesso dell'immobile, contestualmente alla richiesta di nuova fornitura, al fine di garantire che l'allacciamento a un pubblico servizio non sia concessa a chi occupa abusivamente un immobile.

2.2) Qualora il richiedente, nella qualità di promissario acquirente, sia in possesso del

solo preliminare di vendita, debitamente registrato ed attestante l'immissione nel possesso dell'immobile, questi si impegna a fare pervenire al Comune, nel termine di giorni 30 dalla redazione dell'atto pubblico di compravendita e, comunque, non oltre il 120° giorno dall'attivazione della fornitura, copia dell'atto di compravendita o autocertificazione attestante il perfezionamento del rogito.

2.3) L'inosservanza della prescrizione indicata al comma 2.2 comporterà, previa contestazione della stessa, l'immediata sospensione della fornitura e l'addebito di una penale pari al quadruplo dei consumi effettuati nel periodo compreso tra l'allaccio ed il distacco della fornitura; entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suindicata contestazione il richiedente potrà proporre, per iscritto, istanza di revoca dei provvedimenti di cui sopra motivando e documentando specificatamente le cause ostative all'osservanza della suindicata prescrizione (di cui al comma 2.2), l'Amministrazione si riserva la facoltà di rigettare l'istanza di revoca qualora la stessa non sia ritenuta meritevole di accoglimento.

2.4) Nel caso di raggruppamento di utenze, servite da un unico punto di consegna, il contratto di fornitura generalmente deve essere intestato al primo dei fruitori, previa autocertificazione redatta, ai sensi di legge, da ogni altro fruitore ed attestante l'espressa accettazione volontaria dello stesso ad assolvere agli obblighi contrattuali, in forza di tale attestazione ogni fruitore è chiamato a rispondere in solido per quanto concerne tali obblighi;

a) in caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi, ai sensi di legge ed in base a quanto indicato nel presente regolamento, su ognuno dei fruitori componenti il predetto raggruppamento di utenze;

b) l'autocertificazione sopra meglio specificata è ritenuta obbligatoria anche nel caso in cui l'intestatario del contratto, comunque fruitore, sia diverso dal primo in ordine alla fornitura oggetto di contratto.

2.5) In caso di costituzione, ai sensi di legge, di condominio, il responsabile del contratto viene individuato nella figura dell'amministratore dello stesso.

2.6) Nel caso di forniture temporanee, che possono essere erogate a soggetti diversi dal proprietario, il contratto è sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di Ente.

Anche in tale caso è necessaria la dimostrazione e presentazione di un valido titolo di possesso di cui al precedente punto 2.1).

2.7) L'Amministrazione, allo scopo di conseguire il risparmio della risorsa idrica, persegue le seguenti iniziative:

a) per le nuove forniture, installa contatori per ciascuna unità abitativa, così come, per ciascuna attività produttiva e del settore terziario esercitata nel contesto urbano;

b) nei casi in cui, contrariamente, la fornitura e la misurazione siano già effettuate per raggruppamenti di utenze, procede progressivamente, laddove tecnicamente possibile, alla separazione delle stesse ed alla posa di singoli gruppi di misura, in appositi spazi liberamente accessibili dal personale addetto; inoltre la separazione delle utenze

raggruppate e la posa dei singoli gruppi di misura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte degli Utenti:

b.1) il tratto di tubazione, compreso tra la presa stradale (c.d. "stacco") ed i singoli contatori di ciascuna unità abitativa, rimane di proprietà condominiale o del singolo Utente;

b.2) sulla predetta tratta di tubazione sono vietati ulteriori e diversi allacci, la stessa dovrà essere stata realizzata secondo le vigenti norme in materia e trovarsi in normali condizioni di manutenzione;

b.3) tutti gli interventi da effettuarsi sul sistema di distribuzione sopra specificato, salvo diversa specifica pattuizione, sono di competenza del personale comunale vengono eseguiti a cura del Comune che ne attribuisce i relativi oneri all'Utenza, fatta esclusione per le opere murarie, gli scavi nonché i lavori di ripristino di pavimentazioni in proprietà privata, che invece rimangono a cura e spese dell'Utenza interessata, la quale ha l'obbligo di eseguirli, a regola d'arte, con modalità e tempi coordinati agli interventi a tale scopo programmati dall'Amministrazione;

b.4) con riguardo agli obblighi di custodia della tubazione di distribuzione, rimane a carico dell'Utenza la responsabilità per i danni di qualunque natura che possano essere arrecati da fuoriuscite d'acqua, anche accidentali, nel tratto di tubazione compreso fra la presa stradale (c.d. "stacco") ed i singoli contatori di ciascuna unità abitativa.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

3.1) La fornitura di acqua è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate da enti ed organi pubblici competenti in materia nonché da eventuali condizioni speciali specificatamente concordati e stabiliti nei singoli contratti d'Utenza.

3.2) L'Amministrazione potrà modificare, con preavviso di almeno quindici giorni, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, nel caso in cui ciò sia ritenuto necessario in forza di: a) oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio, b) norme imperative e/o comunque atti emanati da Enti e/o Autorità competenti, c) sopravvenute ragionevoli esigenze dell'Amministrazione, di qualunque natura esse siano.

Art. 4 - Comunicazioni

4.1) Le comunicazioni dirette all'Utenza si considerano validamente inoltrate dall'Amministrazione, mediante lettera semplice, all'ultimo indirizzo utile indicato dall'Utente oppure, se aventi carattere di generalità, mediante avviso diffuso attraverso quotidiani o emittenti radio-televisive locali o attraverso diretta comunicazione telefonica ed entreranno in vigore in forza dei termini e delle decorrenze indicate in tali comunicazioni e/o avvisi.

4.2) In considerazione di quanto sopra, l'Utente è tenuto a comunicare all'Amministrazione i precisi estremi di recapito, domicilio o residenza, nonché di

recapito telefonico ed ogni successiva variazione degli stessi; in difetto di ciò, saranno addebitati al medesimo utente gli oneri sostenuti dal Comune per le ricerche effettuate allo scopo di consentire l'invio della documentazione contabile e di ogni comunicazione ritenuta necessaria.

Art. 5 - Usi dell'acqua

5.1) Ai fini dell'utilizzazione dell'acqua, nonché della classificazione delle utenze, vengono individuati diversi tipi di utenza, così come, suddivisi nelle relative categorie elencate nella sottostante "tabella A".:

| TABELLA - A - | | | |
|--|------------|--|------------|
| TIPOLOGIA UTENZA | Ctg | TIPOLOGIA UTENZA | Ctg |
| Domestica residente | 1 | Attività artigianali e industriali | 17 |
| Domestica non residente | 2 | Attività artigianali/industriali/prod.ne Alimentare | 18 |
| Domestica residente agevolata | 3 | Attività artig/Serv/persona (Coiffeurs, Centri Est.) | 19 |
| Enti privati senza scopo di lucro | 4 | Attività somministrazione A/B (Rist.,Tratt.,Pizz.) | 21 |
| Enti pubblici Statali | 5 | Attività somministrazione A/B (Bar,Gelat.,Past.) | 22 |
| Enti pubblici Provinciali e Regionali | 6 | Attività tur.ricettiva (B&B, Agriturismi, Tur.verde) | 23 |
| Enti pubblici Locali | 7 | Attività tur.ricettiva (Alberghi, Hotel, Pensioni) | 24 |
| Impianti antincendio | 8 | Stabilimenti Balneari | 25 |
| Magazzini, Cantine, Garages | 9 | Stabilimenti di Cure termali | 26 |
| Attività agricole | 10 | Piscine e Centri/Estetici - Termali | 27 |
| Attività zootecniche | 11 | Stabilimenti termali integrati Cure/Piscine | 28 |
| Attività professionali | 12 | Attività temporanee di Somministrazione A/B | 29 |
| Attività commerciali/vendita Ingrosso/Dettaglio | 13 | Utenze temporanee per Attività Edilizie | 30 |
| Attività commerciali/vendita Dettaglio Gen.Alim. | 14 | Forniture temporanee a terzi | 31 |
| Attività e servizi di autolavaggio | 15 | Utenze diverse | 32 |

5.2) L'Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione; l'Utente in ogni caso non può utilizzare la fornitura quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere" senza riciclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità che comportino uno spreco della risorsa idrica contraddicendo i

principi di cui alla legge n°36 del 05.01.1994 ("Disposizioni in materia di risorse idriche").

5.3) In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in difformità da quanto sopra specificato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, determinati secondo i criteri indicati nell'art. 15, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatte salve: l'applicazione dell'indennità di mora di cui all'art. 17.3, le sanzioni pecuniarie applicabili in base a quanto disposto all'Art.26, nonché il risarcimento di eventuali maggiori danni cagionati.

5.4) Si qualifica uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

5.5) Non sono qualificabili come domestici gli usi delle attività imprenditoriali o professionali, nonché di ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili o, comunque, classificabili quali convivenze anagrafiche.

art.6 - Tariffe

6.1) La tariffa dovuta per la fruizione del servizio idrico è disciplinata dalle norme contenute nell'allegata "**Tabella delle tariffe e dei costi**" (Allegato 2 e ss.mm.ii), nel quale vengono indicati anche i costi aggiuntivi dovuti dall'utente per la regolarizzazione tecnica ed amministrativa.

Art. 7 - Responsabilità dell'Amministrazione nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione.

7.1) L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

7.2) In nessuno di tali casi l'Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 24.05.88 n°224 e successive modificazioni e integrazioni per quanto applicabile ("Attuazione della direttiva CEE n°85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987 n°183).

7.3) Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, dotato, se necessario, di impianto di risollevarimento (autoclave - elettropompe).

7.4) Analogamente, l'Amministrazione non potrà essere chiamata a rispondere per

eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, che possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua: l'Utente, in questi casi, è invitato a darne immediatamente segnalazione all'Amministrazione che provvederà, qualora fosse ritenuto opportuno, ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

7.5) l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente, o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua fosse sottoposta dall'Utente medesimo.

Art. 8 - Richiesta di fornitura

8.1) Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che l'Amministrazione si riserva di accettare o respingere motivatamente.

In particolare, per ottenere un nuovo allacciamento o una variazione di allacciamento già esistente, l'interessato deve inoltrare istanza, su apposito modello, debitamente firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante in caso di persona giuridica e consegnata all'Ufficio Tributi, che provvederà previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8.2) Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento già esistente, l'interessato deve inoltrare istanza, su apposito modello, ai competenti uffici amministrativi, la richiesta dovrà ottenere il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale; Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:

- a) complete generalità del richiedente della somministrazione, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica, il codice fiscale e il titolo che abilita la richiesta; in ogni caso, infatti, dovrà essere dimostrato il titolo di possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allaccio all'utenza;
- b) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
- c) se l'utenza è destinata a uso di residenza o di non residenza anagrafica dell'utente;
- d) l'ubicazione toponomastica dell'immobile o del punto di fornitura;
- e) gli estremi catastali dell'immobile o del punto di fornitura, specificando se trattasi di immobile urbano, come definito dall'art. 3 del D.M. Finanze 02.01.1998, n. 28, e identificato negli atti del catasto edilizio urbano, o di terreno agricolo o fabbricato rurale identificato negli atti del catasto terreni;

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da:

- a) ricevuta del versamento dei diritti di allaccio se e in quanto dovuti;
- b) eventuale deposito cauzionale o polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

8.3) Nella richiesta di nuovo allacciamento di cui ai commi precedenti (Art.8/1/2), relativamente alle categorie d'utenza: **4-9-12-13-14-17-18-19-23-24-25-26-27**, i richiedenti hanno l'obbligo di presentare a corredo dell'istanza: **1-** copia conforme delle planimetrie dei locali e delle aree in uso e di pertinenza, con specifica indicazione dell'uso degli stessi, **2-** Dichiarazione attestante il numero di posti letto disponibili (limitatamente alle categorie: **4, 23, 24, 26, 27, 28**), **3-** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la rispondenza dei documenti planimetrici alla situazione dei luoghi (punto 1), nonché la veridicità delle attestazioni contenute nella dichiarazione di

cui al punto 2);

8.4) Nella richiesta di nuovo allacciamento di cui ai commi precedenti (Art. 8.1.2), relativamente alla categoria d'utenza: **29**, il richiedente ha l'obbligo di presentare a corredo dell'istanza: **1-** copia conforme della concessione d'uso del suolo, o documentazione equipollente, corredata di copia conforme degli elaborati planimetrici indicanti le aree in uso e di pertinenza, con specifica indicazione dell'uso degli stessi, **2-** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la rispondenza dei documenti planimetrici alla situazione dei luoghi (punto 1), la stagionalità dell'attività esercitata;

8.5) Nella richiesta di nuovo allacciamento di cui ai commi precedenti (Art.8.1.2) relativamente alla categoria d'utenza: **30**, il richiedente ha l'obbligo di presentare a corredo dell'istanza: **1-** copia conforme della concessione edilizia, corredata del computo volumetrico di progetto, **2-** Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la rispondenza dei documenti planimetrici alla situazione dei luoghi (punto 1).

Essendo tale utenza temporanea e funzionale soltanto alla realizzazione di attività edilizia, in questi casi il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi, oltre che all'Ufficio Tecnico Comunale, la fine dei lavori entro 30 giorni dalla stessa. In caso di mancata comunicazione di fine lavori entro anni 3 dalla data di inizio degli stessi, senza che sia stata altresì comunicata da parte dell'utente all'Ufficio Tributi la concessione di una eventuale proroga da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, si procederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza.

In fase di prima applicazione, entro mesi 6 dall'entrata in vigore del Regolamento come modificato nel presente articolo, l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico procederanno in collaborazione a censire le utenze temporanee per attività edilizia ancora attive, a verificarne i presupposti di validità e a disporre l'eventuale chiusura.

8.6) L'addebito degli oneri dovuti per l'esecuzione di interventi ed opere, richiesti dall'Utente, vengono quantificati sulla base delle determinazioni tecniche stabilite dall'Amministrazione, e successivamente computate per il debito pagamento sulla prima bolletta utile; l'Amministrazione si riserva di richiedere il pagamento anticipato del corrispettivo di tali interventi valutandone la natura e l'entità, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo art.18.6.

8.7) Agli adempimenti conseguenti a quanto indicato nel precedente comma, l'Amministrazione provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi.

Art. 9 - Inizio e modifica della fornitura

9.1) L'allacciamento e la somministrazione avranno decorrenza dopo la stipulazione di specifico contratto, richiamato quanto stabilito dall'art. 8.

9.2) Qualora l'Utente voglia modificare l'entità delle forniture deve farne specifica domanda e, salva diversa specificazione dell'Amministrazione, stipulare nuovo contratto.

9.3) All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto l'Utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, come da procedura interna amministrativa.

9.4) L'Amministrazione può modificare, anche in corso di contratto e con preavviso di

almeno trenta giorni, le caratteristiche della fornitura, qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative. In tal caso gli oneri necessari all'esecuzione dell'intervento di trasformazione degli impianti e/o di apparecchi saranno ripartiti dalle parti in base alle rispettive proprietà.

Art. 10 - Deposito cauzionale - Fidejussioni

10.1) All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Amministrazione potrà eventualmente richiedere all'Utente un anticipo sui consumi a titolo di deposito cauzionale per le erogazioni a contatore;

a) Detto deposito cauzionale è determinato, secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia dell'Utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione.

b) All'atto della stipula del contratto di forniture temporanee, l'anticipo sui consumi a titolo di deposito cauzionale dovuto verrà determinato, in base alle differenti tipologie di utenza, così come specificatamente riportato nell'allegata "**Tabella dei costi e delle tariffe**" (Allegato 2 e ss.mm.ii.).

10.2) L'Utente, nel caso di importi superiori ad € 1.000,00 (Euro Mille/00) ha facoltà di ottemperare all'obbligo di deposito cauzionale, di cui al precedente articolo (10.1/a/b), mediante la stipula di apposita fidejussione (bancaria o assicurativa).

10.3) L'Utente ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale (mediante rimborso dell'importo versato o atto liberatorio in caso di prestata fidejussione), al momento della cessazione del contratto di fornitura e previo pagamento a saldo dei crediti, a vario titolo, vantati dall'Amministrazione.

10.4) In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Utente, fatta salva ogni azione derivante dalle norme del presente contratto e dalla normativa vigente, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere, a titolo risarcitorio dei crediti vantati, gli anticipi/depositi versati dall'Utente inadempiente; in tal caso l'Utente dovrà provvedere al versamento degli importi necessari alla ricostituzione dell'anticipo/deposito nella sua integralità.

Art. 11 - Impianti di adduzione

11.1) Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'Utente è tenuto a concedere all'Amministrazione la disponibilità, gratuita e sancita da apposita convenzione, di un sito con diretto accesso dalla strada ed idoneo all'installazione delle apparecchiature, necessarie per l'esecuzione della fornitura, delle quali l'Amministrazione rimane proprietaria.

11.2) Nelle zone ove la pressione risulti (o possa risultare) insufficiente, l'Amministrazione potrà richiedere l'installazione di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 12 - Permessi e servitù

12.1) L'Utente è tenuto a consentire, e/o ad ottenere da terzi, la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione per l'espletamento delle opere ed interventi necessari a consentire l'allacciamento della fornitura e la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti, agevolando ad ogni modo l'Amministrazione al fine di consentire a quest'ultima un ottimale espletamento del servizio di somministrazione.

12.2) Salvo patti contrari, tali servitù sono gratuite per l'Amministrazione.

12.3) La fornitura rimane comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti, ivi comprese le autorizzazioni o quanto indicato al successivo art.13.

Art. 13 - Punto di consegna - Condotte stradali - Tubazioni di derivazione

13.1) L'Amministrazione, qualora gli interventi siano tecnicamente attuabili, provvede a realizzare tutte le opere occorrenti per condurre l'acqua sino al punto di consegna (misuratore) della fornitura, in tal caso, l'Utente è tenuto a corrispondere, eventualmente in via anticipata, ogni onere necessario nonché le relative spese d'impianto, così come previsto dall'art.8.6, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo art.18.6.

13.2) Tutti gli interventi su opere ed impianti di condotta, (compresi materiali e prestazioni d'opera) necessari per la derivazione dell'acqua dalle reti dell'impianto fino al punto di consegna, rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione e sono eseguiti dalla stessa con spese a carico dell'Utente, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo art.18.6.

13.3) Qualora, al fine di evitare il pericolo di danno grave e/o imminente a persone o cose, si rendano necessarie riparazioni indifferibili ed urgenti sulle tubazioni di derivazione, l'Amministrazione ha facoltà di eseguire tali interventi direttamente e senza preventivo interpello dell'Utente interessato, addebitandone a quest'ultimo, sulla prima bolletta utile, le relative spese.

13.4) Gli allacciamenti di cui al punto 13.1 sono di proprietà dell'Utente, con esclusione del misuratore che rimane di proprietà dell'Amministrazione.

13.5) Su esplicita richiesta ed a spese dell'Utente, qualora lo stesso ne giustifichi l'oggettiva necessità, l'impianto di fornitura idrica potrà essere dotato di tubazione il cui diametro è maggiore di quello, generalmente, utilizzato negli impianti della medesima categoria d'utenza.

Art. 14 - Allacciamenti particolari.

14.1) Fatto salvo quanto indicato all'articolo precedente, l'Amministrazione, per ragioni

tecniche e di razionalizzazione del servizio, può realizzare allacciamenti mediante la posa di tubazioni di maggior diametro, di quello generalmente utilizzato, al fine di consentire la fornitura idrica a più fabbricati, addebitando in tal caso all'Utente le sole spese fisse a condizione che quest'ultimo provveda, a proprie cure e spese, alla predisposizione delle opere edili ed all'acquisizione dei necessari permessi da parte dei terzi interessati all'attraversamento e/o utilizzo.

14.2) Tutti gli apparecchi ed impianti nonché le opere realizzate sia su suolo pubblico che su quello privato, necessarie alla realizzazione dell'allacciamento, di cui al punto precedente (14.1), rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione la quale si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse utile e/o necessario, di eseguire ulteriori allacciamenti sulla condotta medesima;

14.3) ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di modifica e/o sostituzione delle condotte di cui ai precedenti punti 14.1 e 14.2, rimangono ad esclusivo carico dell'Amministrazione, fatto salvo quanto espressamente indicato al successivo art.18.

Art. 15 - Misurazione dei consumi

15.1) L'Amministrazione, secondo proprie prescrizioni tecniche, installa e posiziona gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della portata e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione.

15.2) L'Utente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano sempre funzionanti e regolarmente sigillati, nonché a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni irregolarità rilevata.

15.3) Gli apparecchi stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili, in condizioni di assoluta sicurezza, per gli incaricati dell'Amministrazione e non devono essere alterati e/o comunque manomessi dall'utente e/o da terzi comunque non autorizzati.

15.4) L'Utente può segnalare eventuali problemi tecnici e/o richiedere la verifica della funzionalità di apparecchi e impianti, anche in contraddittorio, attraverso apposita istanza indirizzata all'ufficio Tecnico Comunale. A seguito di tale richiesta l'ufficio provvede a verificare con proprio personale tecnico, eventualmente coadiuvato da un agente di P.M. in caso di motivata necessità, attraverso apposito sopralluogo di cui viene redatto verbale relativamente al funzionamento dell'impianto e/o alle eventuali anomalie riscontrate e cause da cui le stesse sono state determinate. Le spese relative alle operazioni di verifica restano a carico dell'utente se i complessi di misura risultano esatti e/o se le cause di eventuali anomalie riscontrate siano riconducibili a inosservanza delle norme contrattuali da parte dell'utente e/o comunque di terzi non autorizzati.

15.5) I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese nei limiti stabiliti dall'autorità competente in materia o, in mancanza, entro i limiti di tolleranza del 5% .

15.6) Nei casi in cui, per qualsiasi ragione (inattendibilità, anomalie di funzionamento, guasti, assenza di misurazione, ecc..) non sia possibile il rilevamento dei consumi effettuati, l'Amministrazione addebiterà un consumo annuo pari alla media degli ultimi 3 anni provvedendo ad effettuare eventuale conguaglio a lettura effettuata, nel caso in cui ciò non fosse possibile procederà alla ricostruzione ed all'addebito dei consumi, mediante riferimento a quanto specificatamente disposto, per ogni categoria d'Utenza, nelle "Norme d'applicazione dei consumi forfettari" allegato "1".

15.7) Nei casi in cui, per qualsiasi ragione, l'impossibilità di rilevamento dei consumi sia riconducibile ad inosservanza delle norme contrattuali da parte dell'utente, e/o comunque di terzi non autorizzati, l'Amministrazione oltre alle sanzioni eventualmente irrogabili, in base a quanto disposto all'Art.26, addebiterà allo stesso il triplo dei consumi ricostruiti in base a quanto indicato nel comma precedente (15.6).

Art. 16 - Lettura e fatturazione dei consumi

16.1) La lettura degli strumenti di misura eseguita dal personale incaricato e la fatturazione dei consumi saranno effettuate con la ordinaria periodicità amministrativa, modificabile dall'Amministrazione nel corso del contratto, salva comunque la facoltà di letture e fatturazioni supplementari.

16.2) L'Amministrazione provvederà a predisporre gli adempimenti necessari a consentire all'Utente, in maniera autonoma e senza l'ausilio del personale comunale addetto, di leggere gli strumenti di misura e comunicare le letture effettuate agli uffici amministrativi preposti al rilevamento ed all'elaborazione del "consumo utenti".

16.3) L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni a calcolo tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto e/o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente, e ad ogni modo con insindacabile riferimento a quanto disposto nelle "Norme d'applicazione dei consumi forfettari" allegato "1".

16.4) Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Amministrazione potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di misurazioni stimate, e ad ogni modo ricostruite con insindacabile riferimento a quanto disposto nelle "Norme d'applicazione dei consumi forfettari" allegato "1".

Art. 17 - Pagamento dei consumi

17.1) Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità stabilite dall'Amministrazione ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

17.2) Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione, previa informazione all'Utente.

17.3) L'Utente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato, qualora

non vengano rispettati tali termini, a meno che l'utente sia in grado di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili, l'Amministrazione può richiedere allo stesso, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore;

17.4) Gli interessi di mora di cui al precedente comma (17.3) calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (BCE), così come definito ai sensi del comma 1° dell'articolo 5 del d.lgs. 231/2002, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali, (per quanto riguarda l'anno in corso il tasso di riferimento è individuato nella seguente aliquota: 4%).

17.4) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il pagamento delle spese postali, effettuate, per la spedizione del preavviso di sospensione delle forniture di cui all'Art.25.7.

17.5) In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, vantato nei confronti dell'Utente inadempiente, qualsiasi azione ritenuta necessaria e/o idonea a tale scopo.

Art. 18 - Responsabilità per le apparecchiature installate presso l'Utente

18.1) L'Utente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale, degli impianti e delle apparecchiature, di proprietà dell'Amministrazione, presso di lui installati; il suddetto materiale dovrà essere collocato all'esterno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo e, comunque, in sito di agevole accesso per il personale incaricato dall'Amministrazione delle verifiche e delle manutenzioni; rimane a carico dell'Utente ogni spesa relativa alla costruzione e manutenzione della nicchia, cassetta e/o qualsiasi altro manufatto si renda necessario e/o utile a contenere e proteggere (tanto dall'azione degli agenti atmosferici quanto dalla perpetrazione di eventuali atti vandalici), le suddette apparecchiature.

18.2) L'Utente è altresì responsabile per ogni danno causato dall'acqua fuoriuscita dal contatore e dalla tubazione tra questo ed il rubinetto di presa, posizionato in derivazione della tubazione principale.

18.3) L'Utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla corretta funzionalità delle suddette apparecchiature.

18.4) Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Amministrazione, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'Utente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

18.5) Spetta esclusivamente all'Amministrazione operare tutte le verifiche, manovre, mutazioni e riparazioni, nei modi e tempi da essa ritenuti opportuni, essendo rigorosamente vietato all'Utente ed a qualsiasi terzo non autorizzato di alterare, modificare e/o in qualsiasi modo manomettere, il funzionamento di detti apparecchi ed

opere sui quali qualsiasi intervento di qualunque genere è consentito esclusivamente a personale autorizzato dall'Amministrazione.

18.6) Nell'impossibilità dell'Amministrazione di adempiere direttamente all'esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti nonché di quelli di cui all'art 13.1 e 13.2, gli stessi potranno essere eseguiti direttamente dall'interessato, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a vigilare con personale proprio all'esecuzione di detti lavori ed a certificarne l'avvenuta corretta esecuzione.

Art. 19 - Dispersione di acqua nelle condotte interne dell'Utente

19.1) L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o altre anomalie, nelle proprie condotte interne, che possano provocare dispersioni di acqua.

19.2) L'Amministrazione non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, nel segnalare all'Utente tali anomalie.

19.3) Qualora l'Utente segnali all'Amministrazione l'esistenza di una perdita sull'impianto interno, a valle del contatore, ha diritto ad una revisione della fatturazione dei consumi alle seguenti condizioni:

a) La perdita rilevata, dovuta a problemi di natura accidentale, deve avere le caratteristiche della imprevedibilità e non essere visibilmente constatabile e, comunque, non riconducibile ad inosservanza delle norme contrattuali da parte dell'Utente o di terzi.

b) La presenza di eventuale perdita deve essere verificata in contraddittorio con il personale incaricato dall'Amministrazione prima dell'esecuzione della riparazione, salvo il caso in cui le circostanze di tempo e di luogo non impongano di intervenire con somma urgenza, in tal caso dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante la constatazione della perdita e l'avvenuta riparazione.

c) L'istanza di revisione della fatturazione deve essere inoltrata, agli uffici amministrativi competenti, entro il termine di scadenza della bolletta riportante i consumi oggetto di contestazione; oltre tale termine non si darà corso ad alcuna revisione.

19.4) La revisione della fatturazione è effettuata applicando un consumo forfettario ricostruito, sulla base dei consumi dell'ultimo anno, con riguardo alla tipologia della fornitura e ad ogni modo con incontestabile riferimento a quanto disposto nelle "**Norme d'applicazione dei consumi forfettari**" (allegato "1"), comunque al netto degli oneri per il servizio di depurazione e fognatura.

Art. 20 - Caratteristiche e condizioni degli impianti interni

20.1) Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dall'Amministrazione e devono comunque essere costruiti, installati e tenuti in buono stato, secondo le norme della buona tecnica.

20.2) Il loro uso non deve alterare il normale e corretto esercizio delle reti comunali di distribuzione idrica.

20.3) L'Utente che disponga di altra fonte di acqua è tenuto, salvo diversa specifica disposizione contrattuale, a predisporre i suoi impianti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con acqua fornita dall'Amministrazione, in modo che in nessun caso sussista la possibilità di interferenza d'esercizio tra gli impianti stessi e le altre diverse alimentazioni.

20.4) Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete comunale, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico-sanitarie.

20.5) L'effettiva erogazione della fornitura rimane comunque subordinata alla presentazione da parte dell'Utente, prima dell'allacciamento, di copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n.37 ("disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"), da soggetto abilitato.

20.6) In particolare, è fatto espresso divieto di utilizzo dell'impianto idrico (sia esso interno che esterno) come dispersore dell'impianto di messa a terra dell'edificio; anzi è espressamente obbligo dell'Utente accertarsi che l'impianto idrico interno, nel caso in cui lo stesso sia stato realizzato con materiale metallico, sia collegato (ai sensi delle norme CEI 64 - 8) con l'impianto di messa a terra dell'edificio.

20.7) In caso di inosservanza alla suindicata prescrizione (comma 20.6), all'Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali danni a persone e cose, inoltre l'Utente avrà l'obbligo di rifondere la totalità dei danni cagionati direttamente, e/o indirettamente, comunque riconducibili a comportamenti posti in essere dallo stesso in maniera non conforme a quanto indicato al precedente comma 20.6.

20.8) Qualora l'Utente dovesse apportare modifiche agli impianti interni di distribuzione idrica, al fine di attestarne la relativa conformità, dovrà essere presentata all'Amministrazione nuova copia della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n.37.

Art. 21 - UtENZE Antincendio

21.1) Per l'alimentazione di utenze antincendio è seguita la medesima prassi delle altre utenze civili, stipulando un apposito contratto.

21.2) L'Utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

21.3) Quando sia fatto uso di una bocca antincendio l'Utente deve darne comunicazione entro le successive 24 ore all'Amministrazione.

21.4) L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 22 - Durata del contratto - facoltà di recesso

22.1) La durata del contratto è stabilita in anni uno, fatte salve diverse specificazione e nell'ipotesi di utenze temporanee e/o provvisorie.

22.2) Ai fini della decorrenza del periodo annuale, è assunta la data di stipula del contratto.

22.3) Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti, la disdetta da comunicarsi tramite lettera raccomandata, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, avrà decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento della suddetta comunicazione; gli adempimenti relativi alla cessazione del contratto non comportano alcun onere a carico dell'Utente.

22.4) Analoga facoltà è data all'Utente nei casi in cui l'Amministrazione modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura, previo comunicazione con lettera raccomandata prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni.

22.5) In caso di recesso l'Utente dovrà pagare le quote fisse sino alla data di efficacia del recesso medesimo.

22.6) Nel caso di avvenuto decesso dell'Utente, chi a qualunque titolo subentri nel possesso della fornitura dovrà provvedere, entro 3 mesi, alla stipula di un nuovo contratto; il nuovo titolare della fornitura avrà l'onere di pagare i consumi rilevati fra la data del decesso del precedente intestatario e la stipula del nuovo contratto.

Art. 23 - Cessazione dell'utenza

23.1) Gli utenti che intendono cessare il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta, anche elettronica certificata, ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento.

23.2) L'Amministrazione entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo, al sigillo del misuratore e alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi. Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Comune. Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

23.3) L'Utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle eventuali spese per il sigillo del misuratore e per la chiusura della presa stradale. Rimangono a carico dell'Utente i debiti già maturati e le fatture già emesse al momento del recesso e quella di chiusura. La richiesta di chiusura del servizio viene accolta solo in seguito al pagamento integrale delle fatture scadute e ancora non saldate.

Art. 24 - Cessione del contratto

24.1) È ammesso il subentro di un nuovo Utente, senza soluzione di continuità, nell'erogazione dell'acqua al contatore; in tal caso il subentrante succede ad ogni titolo al precedente intestatario attraverso la stipula di un nuovo contratto. L'Utente in ogni caso non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto dell'Amministrazione.

24.2) Nel caso di cessione a qualunque titolo (per esempio: passaggio di proprietà, locazione, subaffitto, ecc.) dell'uso dell'immobile nel quale è effettuata la fornitura dell'acqua, l'Utente intestatario della fornitura, entro 30 giorni successivi al verificarsi del subentro, deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, indicando le generalità del subentrante, affinché provveda alla lettura e chiusura del contatore, nonché alla fatturazione dell'acqua utilizzata dall'Utente cedente. In mancanza di detta comunicazione scritta, il titolare originario del contratto rimane unico responsabile del corrispettivo per consumi di acqua, quota fissa, ecc. di chi utilizza il servizio e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche incrociati sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, al fine di verificare la veridicità e l'attendibilità dei contenuti dei database comunali prima della bollettazione del servizio. Nei casi in cui riscontri il trasferimento a qualunque titolo della proprietà dell'immobile ove siano installati contatori idrici in attività o di variazione che utilizza la fornitura senza che ne sia stata data comunicazione all'Ufficio Tributi nei tempi e nei modi di cui ai commi precedenti, l'Ente, previa comunicazione agli interessati con cui si assegna un termine per provvedere alla regolarizzazione della posizione tramite comunicazione di cessazione da parte dell'utente titolare e richiesta di subentro nella somministrazione da parte del nuovo utente subentrante, procede d'ufficio alla cessazione definitiva dell'utenza nei confronti dell'utente intestatario della fornitura secondo il precedente art. 23.

24.3) L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere, previa presentazione della richiesta di somministrazione nelle forme previste dal precedente articolo 8, alla firma del nuovo contratto a lui intestato e al versamento delle eventuali spese per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte dell'Amministrazione del servizio. L'Amministrazione inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati e delle relative spese.

Art. 25 - Sospensione e risoluzione della fornitura

25.1) L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dall'Utente al fine di evitare anomalie al normale funzionamento idraulico della rete.

25.2) Laddove fossero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità dell'Utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 5 (Usi dell'acqua), 10 (Anticipo sui consumi - Deposito cauzionale - Fideiussioni), 15 (Misurazione dei consumi), 17 (Pagamento dei consumi), 18 (Responsabilità per le apparecchiature comunali installate presso l'Utente), 19 (Dispersione di acqua nelle condotte interne dell'Utente), 20 (Caratteristiche e condizioni degli impianti interni), 23 (Cessazione dell'Utenza) e 24 (Cessione del Contratto) l'Amministrazione, oltre all'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 26, qualora ne ricorra il caso, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito,

potrà sospendere la fornitura o, a sua discrezione, ridurne meccanicamente la portata, senza obbligo di preavviso, fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi, peraltro, la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 5 e 15, nonché l'eventuale risarcimento di danni.

25.3) Nei casi di maggiore gravità, oltre all'applicazione di quanto disposto al precedente comma (Art.25.2), l'Amministrazione può sospendere anche altre forniture in corso con **l'utente medesimo e/o con altri componenti il nucleo familiare e/o conviventi negli stessi locali** o in altre zone servite dalle reti di distribuzione idrica Comunale.

25.4) Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'applicazione di quanto specificato al punto precedente (art. 25.3), le spese di cessazione e riattivazione delle forniture rimangono a carico dell'Utente.

25.5) L'Amministrazione, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Art. 26, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 5 (Usi dell'acqua), 10 (Anticipo sui consumi - Deposito cauzionale - Fideiussioni), 15 (Misurazione dei consumi), 17 (Pagamento dei consumi), 18 (Responsabilità per le apparecchiature comunali installati presso l'Utente), 19 (Dispersione di acqua nelle condotte interne dell'Utente), 20 (Caratteristiche e condizioni degli impianti interni), 23 (Cessazione dell'Utenza), 24 (Cessione del Contratto) e 28 (Adeguamento alle norme contrattuali), nonché di prelievo fraudolento o di false dichiarazioni dell'Utente.

25.6) L'Amministrazione tenuto conto della gravità dell'inadempimento, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Art. 26, in forza di quanto specificato al precedente punto (Art. 25.5), si riserva la facoltà di risolvere eventuali altri contratti di fornitura idrica esistenti ed in corso coll'Utente inadempiente **e/o con altri componenti il nucleo familiare e/o occupanti l'immobile in oggetto nonché di negare agli stessi l'attivazione di ulteriori e/o diverse forniture idriche.**

25.7) In particolare, l'Amministrazione procede alla limitazione e, successivamente, alla sospensione della fornitura provvedendo prima all'installazione di limitatori di flusso e poi alla chiusura della presa stradale qualora non risulti pagata la fattura dei consumi relativa all'anno precedente, ed eventualmente anche ad altri anni precedenti, fermo restando l'immediato recupero dei crediti maturati, una volta decorso il tempo stabilito dall'avviso-diffida per il pagamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 25.5 e 25 bis.

L'erogazione riprenderà normalmente entro due giorni lavorativi dalla regolarizzazione della propria posizione da parte dell'utente.

Negli stessi termini di cui all'avviso-diffida resta salva la possibilità per l'utente impossibilitato a versare l'intero importo dovuto nei tempi richiesti di concordare con l'Ufficio tributi un piano di rateizzazione del pagamento, redatto per iscritto. In tale caso, laddove l'utente non rispetti la scadenza delle singole rate di pagamento concordate, l'Ente intenderà non rispettato il piano di rateizzazione e procederà senza tenere in considerazione lo stesso secondo il successivo comma.

L'Amministrazione ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 5 giorni prima dell'installazione del limitatore di flusso. Trascorsi inutilmente ulteriori 20 giorni, in caso di perdurante morosità, l'Amministrazione provvederà, senza ulteriore preavviso, a sospendere la fornitura. L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di provvedere direttamente alla sospensione della fornitura, senza preventiva installazione dei limitatori di flusso, con un preavviso all'utente di 30

giorni. L'Amministrazione addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora.

Art. 25 bis - Clausola risolutiva espressa di diritto

25bis.1) La fornitura si intende decaduta senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua, nonostante l'invio dell'avviso-diffida e della preventiva riduzione del flusso di acqua secondo quanto previsto dal precedente art. 25.7, e l'Utente non abbia versato quanto dovuto entro i termini previsti nell'avviso o parimenti non si sia raggiunto un accordo con l'Utente moroso circa la rateizzazione e una tempistica certa relativa al pagamento di quanto dovuto.

25bis.2) La decadenza della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'Utente. La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'Utente stesso dovrà attivare *ex novo* la fornitura secondo l'iter amministrativo di cui all'art. 8 del presente Regolamento e provvedere al pagamento di:

- a) Diritto fisso di riapertura contatore, posa contatore, riapertura presa;
- b) Marca da bollo contratto;
- c) Bollette non ancora saldate di sua pertinenza;
- d) Spese sostenute dall'Ente per gli avvisi-diffida di pagamento nei confronti dell'Utente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di esitare negativamente la richiesta di nuovo allaccio nei confronti di utenti inadempienti che non abbiano interamente saldato debiti pregressi relativi alla propria utenza, né a quella di altri componenti il nucleo familiare e conviventi degli stessi.

art.26 - Sanzioni

26.1) In caso di inosservanza del presente regolamento e/o delle norme contrattuali in esso contenute, nonché degli obblighi derivanti dall'emanazione di ordinanze sindacali relative alla disciplina dell'uso dell'acqua, oltre all'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso di comportamenti ritenuti a tal uopo perseguibili, l'Amministrazione irroga anche in modo combinato le sanzioni, nella misura in cui sono specificatamente riportate nella sottostante "Tabella delle sanzioni".

| TABELLA DELLE SANZIONI E DELLE INADEMPIENZE SANZIONABILI | IMPORTO SANZIONE Pagamento entro gg.120 (I.V.A. Esclusa) | IMPORTO SANZIONE Pagamento entro gg.60 (I.V.A. Esclusa) |
|---|---|--|
| Allaccio abusivo | € 1.000,00 | € 500,00 |
| Derivazione abusiva | € 800,00 | € 400,00 |
| Manomissione misuratore | € 600,00 | € 300,00 |
| Manomissione condutture | € 800,00 | € 400,00 |
| Effrazione sigilli | € 200,00 | € 100,00 |
| Utilizzo di impianti pubblici per uso improprio | € 600,00 | € 300,00 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Prelievo da impianti pubblici [con mezzi di capacità complessiva superiore a Decaltri 2 (due)] | € 200,00 | € 100,00 |
| Prelievo da impianti pubblici [con mezzi di capacità complessiva superiore a Decaltri 5 (cinque)] | € 400,00 | € 200,00 |
| Prelievo da impianti pubblici [con mezzi di capacità superiore ad Ettoltri 1 (uno)] | € 600,00 | € 300,00 |
| Innaffiamento manuale con utilizzo di sifone di orti e/o giardini di superficie pari o inferiore a mq.100 (solo per inosservanza di emanate Ordinanze Pubbliche) | € 150,00 | € 75,00 |
| Innaffiamento manuale con utilizzo di sifone di orti e/o giardini di superficie superiore a mq.100 (solo per inosservanza di emanate Ordinanze Pubbliche) | € 300,00 | € 150,00 |
| Inaffiamento di orti e/o giardini tramite impianti automatici (solo per inosservanza di emanate Ordinanze Pubbliche) | € 300,00 | € 150,00 |
| Lavaggio e/o pulitura manuale, con utilizzo di sifone, di strade e/o marciapiedi e/o cortili (solo per inosservanza di emanate Ordinanze Pubbliche) | € 150,00 | € 75,00 |
| Lavaggio di automezzi e/o autoveicoli di qualsiasi natura (solo per inosservanza di emanate Ordinanze Pubbliche) | € 150,00 | € 75,00 |
| Allaccio abusivo alla rete fognaria | € 600,00 | € 300,00 |
| Immissione non autorizzata nella rete fognaria di liquami provenienti da edifici ad uso residenziale | * | * |
| Immissione non autorizzata nella rete fognaria di liquami provenienti da opifici e/o automezzi adibiti al trasporto di rifiuti liquidi | * | * |
| Altri utilizzi impropri posti in essere in trasgressione del regolamento, non contemplati nei casi precedenti | A | |
| * : Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i.; A : Sanzioni da irrogare in base all'entità | | |

Art. 27 - Foro competente – registrazione – Applicabilità del diritto comune

27.1) Le parti eleggono il proprio domicilio in Ali Terme.

27.2) Per ogni controversia tra l'Amministrazione e l'Utente è competente in via esclusiva il foro di Messina.

27.3) Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

27.4) Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme legislative, i regolamenti e gli usi vigenti.

27.5) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 3 (Condizioni generali di fornitura), 4 (Comunicazioni), 5 (Usi dell'acqua), 7 (Responsabilità dell'Amministrazione nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione), 9 (Inizio e modifica della fornitura), 11 (Impianti di adduzione), 13 (Punto di consegna - Condotte Stradali - Tubazioni di derivazione), 18 (Responsabilità per le apparecchiature comunali installati presso l'Utente), 17 (Dispersione di acqua nelle condotte interne dell'Utente), 21 (Utenze antincendio), 22 (Durata del contratto - facoltà di recesso), 23 (Cessazione dell'utenza), 25 (Sospensione e risoluzione della fornitura), 26 (Sanzioni), 27 (Foro competente, registrazione,

applicabilità del Diritto comune), 28 (Adeguamento alle norme contrattuali) e 29 (Obbligatorietà e decorrenza).

Art. 28 – Adeguamento alle norme contrattuali.

28.1) Relativamente a quanto disposto al precedente Art. 8 commi 3,4,5, per quanto riguarda l'adeguamento alle norme contrattuali da parte degli utenti già titolari di contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a richiedere per iscritto agli interessati l'inoltro della documentazione necessaria alla regolarizzazione contrattuale, indicando nella predetta comunicazione i termini utili entro i quali la presentazione dei documenti richiesti dovrà essere effettuata.

28.2) La mancata ottemperanza da parte degli utenti a quanto indicato al precedente comma (28.1), verrà considerata dall'Amministrazione inadempienza contrattuale.

art.29 - Obbligatorietà e decorrenza.

29.1) Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti e si applica anche alle Utenze in atto.

29.2) Esso dovrà intendersi accettato quale parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, avendone l'Utente presa visione, con diritto per il medesimo ed ogni altro interessato di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

29.3) Qualora il presente Regolamento fosse sottoposto in futuro a variazioni, ne sarà data comunicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

29.4) Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dall'Utente, trascorso il periodo di affissione all'Albo Pretorio del Comune, senza che sia intervenuta disdetta di contratto.

29.5) Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente.

Art. 30 - Tutela della riservatezza dei dati

30.1) L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003 n°196 dichiara che i dati anagrafici dell'Utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi, allo scopo, anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.

ALLEGATO - 1 -

- NORME D'APPLICAZIONE DEI CONSUMI FORFETTARI -

a) Ctg. 01-03 [*Domestica residente / residente agevolata*]

Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente all'1 gennaio dell'anno considerato, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

b) Ctg. 02 [*Domestica non residente*]

Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

c) Ctg. 04 [*Enti privati senza scopo di lucro*]

1) Uffici - Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Residenze - Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente all'1 gennaio dell'anno considerato, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Scuole - Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.150,00 (diconsi Metri cubi centocinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.150,00 (diconsi Metri cubi centocinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

4) Collegi, Convitti, Case per ferie, ecc... - Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti) per ogni posto letto disponibile dichiarato, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti) per ogni posto letto disponibile dichiarato all'1 gennaio dell'anno considerato, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

5) Attività plurime (Uffici, Residenze, Scuole, Collegi, Convitti, Case per ferie, ecc...) - Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore alla sommatoria dei consumi minimi annui computabili ad ogni singola attività esercitata, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari alla sommatoria dei consumi minimi annui computabili ad ogni singola attività esercitata, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

d) Ctg.05 - [*Enti pubblici Statali*]

-Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.100,00 (diconsi Metri cubi cento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi cento), fatte salve

eventuali addizionali penali da computare a parte;

e) Ctg.06 - [Enti pubblici Regionali/Provinciali]

-Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

f) Ctg. 09 - [Magazzini, Cantine, Garages]

1) Agli immobili di dimensione pari o inferiore a Mq.50, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.15,00 (diconsi Metri cubi quindici), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.15,00 (diconsi Metri cubi quindici), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Agli immobili di dimensione compresa tra Mq.50 e Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Agli esercizi di dimensione superiore a Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

g) Ctg. 10 - 11 - [Attività Agricole/Zootecniche] -"forniture dirette EAS" -Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

*) - Qualora la sommatoria dei consumi computati alle utenze allacciate ad ogni singola presa (E.A.S.) dovesse risultare inferiore al consumo computato al Comune di Ali Terme intestatario della stessa, l'eventuale differenza di consumo verrà equamente ripartita e computata in addizione alle singole utenze servite

h) Ctg. 12 - 13 - [Attività Professionali - Attività Comm.li di Vend/Ingr./Dettaglio]

1) Agli immobili di dimensione pari o inferiore a Mq.50, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.10,00 (diconsi Metri cubi dieci), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.10,00 (diconsi Metri cubi dieci), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Agli immobili di dimensione compresa tra Mq.50 e Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Agli esercizi di dimensione superiore a Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

i) Ctg. 14 - [Attività Commerciali di Vend.Dettaglio/Generi Alimentari]

1) Agli esercizi di dimensione pari o inferiore a Mq.50, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.15,00 (diconsi Metri cubi quindici), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.15,00 (diconsi Metri cubi quindici), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Agli esercizi di dimensione compresa tra Mq.50 e Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Agli esercizi di dimensione superiore a Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.200,00 (diconsi Metri cubi duecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.200,00 (diconsi Metri cubi duecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

j) Ctg. 15 - [Attività di Autolavaggio]

-Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.500,00 (diconsi Metri cubi cinquecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.500,00 (diconsi Metri cubi cinquecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

k) Ctg. 17 - [Attività Artigianali/Industriali]

1) Per esercizi e/o immobili con superficie complessiva di dimensione pari o inferiore a Mq.50, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.10,00 (diconsi Metri cubi dieci), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.10,00 (diconsi Metri cubi dieci), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Per esercizi e/o immobili con superficie complessiva di dimensione compresa tra Mq.50 e Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Per esercizi e/o immobili con superficie complessiva di dimensione superiore a Mq.100, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

l) Ctg. 18 - [Attività Art/Ind. - Produzione Alimentare]

1) Agli esercizi e/o immobili con superficie complessiva di dimensione pari o inferiore a Mq.150, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Agli esercizi e/o immobili con superficie complessiva di dimensione superiore a Mq.150, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.600,00 (diconsi Metri cubi seicento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.600,00 (diconsi Metri cubi seicento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

m) Ctg. 19 [Attività Art/Coiffeur - Centri Estetici]

1) Agli esercizi con superficie complessiva di dimensione pari o inferiore a Mq.75, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

2) Agli esercizi con superficie complessiva di dimensione compresa tra Mq.75 e Mq.150, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.450,00 (diconsi Metri cubi venticinque), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.25,00 (diconsi Metri cubi venticinque), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

3) Agli esercizi con superficie complessiva di dimensione superiore a Mq.150, verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.600,00 (diconsi Metri cubi seicento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.600,00 (diconsi Metri cubi seicento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte

n) Ctg.21 - [Attività di Som.ne A/B (Rist/Trat/Piz)]

-Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

o) Ctg.22 - [Attività di Som.ne A/B (Bar/Gel/Past)]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.400,00 (diconsi Metri cubi quattrocento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.400,00 (diconsi Metri cubi quattrocento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

p) Ctg.23 - [Attività Ricettive (B.&B.-Agriturismi)]

- Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore alla sommatoria di Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente e di Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti) per ogni posto letto disponibile dichiarato, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari alla sommatoria di Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente e di Mc.20,00 (diconsi Metri cubi venti) per ogni posto letto disponibile dichiarato all'1 gennaio dell'anno considerato, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

q) Ctg. 24 - [Attività Ricettive (Hotel-Alberghi-Pensioni)]

- Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore alla sommatoria di Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente e di Mc.30,00 (diconsi Metri cubi trenta) per ogni posto letto disponibile dichiarato, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari alla sommatoria di Mc.50,00 (diconsi Metri cubi cinquanta) per ogni componente residente e di Mc.30,00 (diconsi Metri cubi trenta) per ogni posto letto disponibile dichiarato all'1 gennaio dell'anno considerato, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

r) Ctg. 25 - [Stabilimenti balneari]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.400,00 (diconsi Metri cubi quattrocento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.400,00 (diconsi Metri cubi quattrocento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

s) Ctg. 26 - [Stabilimenti Cure Termali]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.1.000,00 (diconsi Metri cubi mille), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.1.000,00 (diconsi Metri cubi mille), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

f) Ctg. 27 - [Piscine e Centri di Cure Est/Termali]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.500,00 (diconsi Metri cubi cinquecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.500,00 (diconsi Metri cubi cinquecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

u) Ctg.28 - [Stab.ti integrati C.Idro/Piscine Term.]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nel periodo precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore a Mc.1.500,00 (diconsi Metri cubi millecinquecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.1.500,00 (diconsi Metri cubi millecinquecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

v) Ctg.29 - [Attività Temporanee di Som.ne A/B]

-Verrà computato un consumo minimo, annuo pari a quello computato nell'anno precedente, nel caso in cui lo stesso complessivamente sia pari o superiore a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo annuo pari a Mc.300,00 (diconsi Metri cubi trecento), fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

w) Ctg.30 - [Utenze Temporanee/Attività Edilizie]

-Verrà computato un consumo minimo annuo pari a quello computato nel periodo precedente, nel caso in cui lo stesso sia pari o superiore al prodotto del consumo medio (*) giornaliero moltiplicato per il numero di giorni inclusi nel periodo di mancata lettura, contrariamente, verrà addebitato un consumo minimo pari al prodotto del consumo medio (*) giornaliero moltiplicato per il numero di giorni inclusi nel periodo di mancata lettura, fatte salve eventuali addizionali penali da computare a parte;

(*): il consumo medio giornaliero è pari al quoziente rilevato dalla divisione tra il prodotto ottenuto dalla moltiplicazione di €. $1 \times M^3$ (euro uno per ogni metro cubo) del volume da realizzare rilevabile dagli atti progettuali diviso i giorni inclusi nel periodo dichiarato necessario all'ultimazione lavori.

z) Ctg.1/32 - [Tutte le Utenze]

-Qualora ad una singola utenza siano riconducibili più di una delle categorie ricomprese nei precedenti casi, indicati ai paragrafi a/v, verrà computato un consumo minimo annuo pari alla sommatoria dei consumi, minimi annui, computabili ad ognuna delle categorie riconducibili all'utenza oggetto di stima.

ALLEGATO - 2 -

- TABELLA DELLE TARIFFE E DEI COSTI -

| "SCHEMA TARIFFE" | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| Categoria Utenza | Consumo | Fogn.ra | Depur.ne | Costo/M ³ | Nolo | Manut.ne | No/Man |
| 1-4-5-6-7-8 | €. 1,00 | €. 0,15 | €. 0,40 | €. 1,55 | €. 25,00 | €. 30,00 | €. 55,00 |
| 3 | €. 1,00 | €. 0,15 | €. 0,40 | €. 1,55 | €. 20,00 | €. 20,00 | €. 40,00 |
| 10-11 (Conduttura privata) | €. 2,00 | €. 0,00 | €. 0,00 | €. 2,00 | €. 40,00 | €. 0,00 | €. 40,00 |
| 10-11 (Conduttura pubblica) | € 2,00 | € - | € - | €. 2,00 | €. 40,00 | €. 50,00 | €. 90,00 |
| /2-9- 12/15 - 17/19 - 21/32 | €. 1,50 | €. 0,15 | €. 0,40 | €. 2,05 | €. 40,00 | €. 50,00 | €. 90,00 |
| - TARIFFA - "COSTI FISSI ADDIZIONALI" | | | | | | | |
| Categoria Utenza | Fognatura | | Depurazione | | Totale | | |
| 26 | €. 750,00 | | €. 750,00 | | €. 1.500,00 | | |
| 27 | €. 500,00 | | €. 500,00 | | €. 1.000,00 | | |
| 28 | €. 1.250,00 | | €. 1.250,00 | | €. 2.500,00 | | |
| - IMPIANTO - "COSTI FISSI" | | | | | | | |
| CATEGORIA | Allaccio Fornitura | Voltura Contratto | Sostituzione Misuratore | Verifica Anomalie Esito Negativo | Verifica Anomalie Es.Pos. x Violazione | | |
| 1/9 | €. 60,00 | €. 30,00 | | €. 30,00 | €. 30,00 | | |
| 10/32 | €. 100,00 | €. 100,00 | | €. 30,00 | €. 30,00 | | |
| - FORNITURE TEMPORANEE - "DEPOSITI CAUZIONALI" | | | | | | | |
| Categoria Utenza | Importo | | | Note | | | |
| 25 | €. 300,00 | | | / | | | |
| 29 | €. 300,00 | | | / | | | |
| 30 | €. 300,00 | | | A | | | |
| <p>(A): Alle forniture temporanee per Attività, Edilizie, oltre all'importo indicato in tabella, deve essere computato, a titolo di deposito cauzionale, un importo aggiuntivo pari ad €. 1,00 per ogni M³ (Euro uno per Metro cubo) di costruzione rilevabile dalla documentazione progettuale.</p> | | | | | | | |